

**Eccellentissima Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Milano**

I sottoscritti:

Dott. **Piero Pirovano** nato a Milano il 4.6.1941, residente in Vizzolo Predabissi via Sarmazzano, 7/16 in qualità di Presidente dell'Associazione Solidarietà – Libertà, Giustizia e Pace con sede in Vizzolo Predabissi, via Matteotti, 3, Dott. **Paolo Gulisano** nato a Milano il 27.5.1959, residente in Lecco via Ai Poggi, 64/A in qualità di Presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Lecco con sede in Lecco, via Agliati, 12 ed Avv. **Alcide Maria Nicoli** nato a Bergamo il 9.3.1955, con studio in Tradate, via Monte Grappa, 35 in qualità di Presidente del Movimento per la Vita – Centro di Aiuto alla Vita con sede in Tradate, via Santo Stefano, 40, presentano il seguente

ESPOSTO

Con decreto ex art. 739 c.p.c. del 25.6/9.7.2008 la I Sezione della Corte d'Appello di Milano, in riforma del decreto n. 727/2005 del Tribunale di Lecco del 20.12.2005/2.2.2006, accoglieva “l'istanza – conformemente proposta da entrambi i legali rappresentanti di Eluana Englaro – di autorizzazione a disporre l'interruzione del **trattamento di sostegno vitale artificiale** di quest'ultima, **realizzato mediante alimentazione e idratazione** con sondino naso-gastrico”.

Tale provvedimento, che si inquadra nella disciplina delle disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737-742 bis c.p.c., oltre ad essere gravato da numerosi ed assai rilevanti errori di diritto e di fatto, nonché logici e terminologici, da cui non può che discenderne l'opportuna revoca ai sensi dell'art. 742 c.p.c., in realtà, unitamente alla sentenza della Corte Suprema del 16.10.2007 n. 21748 a cui vorrebbe dare attuazione secondo un “principio di diritto” dalla stessa emanato, come vedremo si risolve con questa in un autentico **provvedimento abnorme** del tutto privo di

giuridica rilevanza e che, se concretamente attuato, non escluderebbe in alcun modo la commissione del reato di cui all'art. 579 c.p., ipotesi aggravata di cui al 3° comma n.2) in quanto commesso ai danni di una persona che si trova in condizioni di deficienza psichica.

---oo0oo---

Sorprende intanto come l'impianto di tale decreto, per sua natura modificabile e revocabile in ogni tempo, attesa l'espressa ed inderogabile disposizione codicistica, si sforzi di sostenere come all'interno del suo travagliato iter procedurale, si siano formati diversi "giudicati" che non consentirebbero più alcuna discussione su ciò che il provvedimento stesso ritiene definitivamente acquisito.

La suddetta segnalata "preoccupazione" del decreto che ci occupa, costituisce peraltro un'infruttuosa fatica del tutto priva di fondamento, posto che è il provvedimento stesso e naturalmente le ragioni sulle quali si basa, per le norme che lo disciplinano, ad essere in ogni tempo discutibile ed eventualmente modificato o revocato al fine di raggiungere la miglior tutela possibile cui i provvedimenti in camera di consiglio sono preordinati.

L'inidoneità del decreto in parola ed a maggior ragione degli elementi dal medesimo vagliati nel corso del suo iter procedurale ad acquistare autorità di cosa giudicata, è principio assolutamente pacifico tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, stante la chiarissima disposizione legislativa e la ratio legis che la sorregge, art. 742 c.p.c. "**I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati.**".

Cass. civ., sez. Unite 28-01-1995, n. 1026 "Detti provvedimenti, pertanto, ancorché adottati dalla Corte d'Appello in esito a reclamo, **non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato**, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto **sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze.**" **Cass. civ., sez. Unite 17-12-**

2003, n. 19391; Cass. civ., sez. II 29-12-2004, n. 24140; Cass. civ., sez. II 21-02-2001, n. 2517; Cass. civ., sez. II 23-02-1999, n. 1493; Cass. civ., sez. I 29-07-1993, n. 8455.

Questo solo per evidenziare un vizio di carattere generale che inficia il decreto della Corte d'Appello di Milano 25.6.2008/9.7.2008, che sostiene a più riprese come su una determinata serie di circostanze prese in esame si sarebbe formato un "giudicato endoprocessuale" preclusivo di qualunque successiva discussione. Tesi del decreto tuttavia in palese contrasto con la disciplina processualistica che ci occupa, quella dei provvedimenti in camera di consiglio, **che esplicitamente non tollera il giudicato e l'immodificabilità delle decisioni assunte e naturalmente delle ragioni sulle quali si basano, essendo funzionalmente strutturata sulla flessibilità e ridiscutibilità "in ogni tempo" dei provvedimenti stessi.**

Né avrebbe senso, riconosciuta inevitabilmente tale modificabilità e revocabilità dei decreti e ciò per espressa disposizione legislativa, ritenere che le ragioni e le circostanze sulle quali si basano siano esse suscettibili di passare in giudicato e quindi di divenire indiscutibili, **il che finirebbe con il vincolare il giudicante impedendogli "in ogni tempo" quella possibilità di modifica o di revoca espressamente stabilita dal codice.**

In sostanza ci troviamo di fronte ad un provvedimento che tenta di eludere le norme del codice di rito e che non potendo sostenere la sua stessa idoneità a passare in giudicato, tenta di convincere che sono le circostanze e le ragioni sulle quali si basa ad essere divenute immodificabili, ma con ciò urtando inevitabilmente contro il chiaro dettato normativo e divenendo così palesemente destituito di fondamento.

Questo per quanto attiene ad un vizio, per così dire, di fondo del decreto in esame, analizzando il quale andiamo a approfondire il primo e fondamentale presupposto di fatto che il provvedimento stesso ritiene ormai coperto dal "giudicato" e cioè le condizioni psicofisiche di Eluana Englaro.

Se in generale, come ricordato, costituisce evidente errore ritenere che all'interno di provvedimenti suscettibili di modifica e di revoca in ogni tempo possa formarsi un giudicato endoprocessuale, **ancor più grave è affermare che tale giudicato possa formarsi su elementi di fatto ed in particolare sulle condizioni di salute di una persona** prese in esame dal provvedimento stesso.

Giammai presupposti di mero fatto sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato, essendo tale concetto un'autentica contradictio in terminis, sanzionata dalla dottrina e dalla giurisprudenza ovviamente costante

Cass. civ., sez. III 17-09-2008, n. 23747

“Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; **la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione.**”.

Cass. civ., sez. III 16-01-2006, n. 726

“Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione.”.

Cass. civ., sez. III 17-05-2001, n. 6757

“Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolve una questione

controversa, avente una propria individualità ed autonomia, si da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.”.

Cass. civ., sez. Lavoro 23-12-2003, n. 19679

“Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente; tale autonomia non sussiste quando si tratti di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se essa serva a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, in quanto le suddette argomentazioni, **anche se accettate o non impugnate dal soccombente**, non vincolano il giudice d'appello che, nel riesaminare la decisione impugnata, deve individuare autonomamente la portata delle norme, anche convenzionali, applicabili.”.

Cass. civ., sez. III 02-10-1997, n. 9628

“Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente; autonomia che invece non sussiste quando si tratti di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se essa serva a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso.”.

Cade così l'assunto ripetutamente sostenuto nel decreto che sulle condizioni cliniche di Eluana Englaro possa essersi formato un giudicato, “l'accertamento sul carattere dell'irreversibilità (del c.d. stato vegetativo permanente ndr) è stato già effettuato e non essendo stato impugnato è diventato definitivo e immodificabile in questo procedimento.”. Nulla di più erroneo!

---ooo0ooo---

Esaminando allora il tipo di accertamento effettuato sulle condizioni soggettive di Eluana Englaro, la sua completezza ed accuratezza ed ogni più opportuno e doverosissimo approfondimento, **dovendo la Corte esprimersi su una domanda tesa a porre fine alla vita della medesima**, si scopre, con enorme sorpresa, che è stata ritenuta “**superflua la consulenza tecnica**” e ciò in quanto Eluana si troverebbe “in stato vegetativo permanente con il quadro prognostico di irreversibilità descritto nella letteratura scientifica” e certissimo affidamento andrebbe fatto sulle osservazioni cliniche e sugli esami di routine risalenti, effettuati durante l’odissea sanitaria della paziente.

Se non che l’unico ad avere certezze **nella comunità scientifica internazionale**, in tema di stato vegetativo permanente, è paradossalmente l’infausto provvedimento che ci occupa!

A parte le palesi contraddizioni emergenti nel decreto stesso, che in relazione ad Eluana Englaro riferisce lesioni subite ad “**alcuni tessuti cerebrali corticali e sub corticali**”, mentre il più volte citato Gruppo di lavoro interdisciplinare formato da esperti, a proposito della descrizione dello stato vegetativo permanente parla di “**totale distruzione della corteccia** o delle connessioni cortico – diencefaliche”, condizione quest’ultima smentita dalla diagnosi specifica personale di Eluana Englaro riferita dallo stesso provvedimento, le conclusioni cui perviene sul così mal detto Stato Vegetativo Permanente, sono smentite proprio dalla comunità scientifica internazionale.

A tale proposito si veda la sintesi (che si allega, doc. n. 1) dell’approfondita, dettagliata ed accurata ricerca effettuata dal Gruppo di lavoro “**Stato vegetativo e stato di minima coscienza**” istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sulla letteratura scientifica internazionale e che in punto di stato vegetativo permanente precisa: “Molto controversa appare la terminologia sullo stato vegetativo permanente, proposta inizialmente dalla MSTF nel 1994 (cui si richiama continuamente il

decreto ndr) e intesa ad indicare un limite massimo delle possibilità di recupero delle persone che potrebbero emergere da uno stato vegetativo post-traumatico o post-anossico.

Per quanto riguarda il concetto di permanenza, applicato allo stato vegetativo, esso **“non ha valore di certezza, ma è di tipo probabilistico”**, come esplicitamente riconosciuto dalla stessa MSTF (1994).

Pur essendo le possibilità di recupero sempre minori con il passare del tempo dall'insulto cerebrale, **oggi il concetto di stato vegetativo permanente è da considerarsi superato e sono documentati casi, benché molto rari, di recupero parziale di contatto con il mondo esterno anche a lunghissima distanza di tempo. È pertanto assurdo poter parlare di certezza di irreversibilità.**

NOTA DI COMMENTO SUL CONCETTO DI 'PERMANENZA'

La letteratura a supporto di una cornice temporale per la definizione di 'permanenza' è piuttosto debole, poiché è poca la ricerca metodologicamente solida che abbia esaminato il recupero a lungo termine (p.es. oltre l'anno) dopo un danno cerebrale traumatico e/o a distanza di 3-6 mesi dopo un danno cerebrale ipossico-ischemico a seguito di numerose limitazioni metodologiche, incluso la dimensione relativamente ridotta del campione di popolazioni studiata.

Allo stesso modo, è ancora più scarsa la ricerca basata sull'evidenza riguardo ai metodi di trattamento per le persone in stato vegetativo 'permanente' per esser certi che non esistano interventi in grado di ribaltare questa condizione.

La Multi Society Task Force considera l'espressione “stato vegetativo permanente” come una terminologia prognostica e non diagnostica. Restano tuttavia dibattute le implicazioni dell'aggettivo “permanente”, in considerazione di diversi fattori.

Sappiamo che vi sono pazienti che riemergono dopo oltre un anno dal trauma e perciò il termine (permanente) e intrinsecamente inesatto, sia

dal punto di vista linguistico che dal punto di vista della realtà medica.

Molti professionisti temono che la terminologia sia una sorta di autoprofezia per l'abolizione e/o la diminuzione che essa produce nell'interesse a studiare un fenomeno etichettato aprioristicamente come irreversibile.

La MSTF è giunta ad una sintesi grossolana e scientificamente poco fondata.

A tale proposito, la storia di **Salvatore Crisafulli**, che a seguito di uno spaventoso incidente stradale avvenuto l'11 settembre 2003 e ricoverato nelle **identiche condizioni di Eluana Englaro**, Glasgow Coma Scale di 3-4 grado (richiamato nel decreto), riemerso dopo quasi **due anni** dal così mal detto Stato Vegetativo Permanente e di cui alleghiamo una lettera che condensa la sua personale esperienza e commenta la vicenda di Eluana Englaro, è la più **evidente e sicura conferma dell'esattezza delle conclusioni scientifiche appena ricordate e della gravissima erroneità del provvedimento che ci occupa (doc. n. 2).**

Afferma **Salvatore Crisafulli** nella sua lettera: **“Durante il mio stato vegetativo io avvertivo e sentivo di avere fame e sete. Io sentivo ma nessuno mi capiva. Capivo cosa mi succedeva intorno, ma non potevo parlare. Provavo con tutta la mia disperazione, con il pianto, con gli occhi, ma niente, i medici troncarono ogni speranza, per loro ero un “vegetale” e che i miei movimenti oculari erano solo casuali, insomma non ero cosciente. Sentivo i medici dire che la mia morte era solo questione di tempo ed iniziavo ad aprire e chiudere gli occhi per attirare l'attenzione di chi mi stava attorno. I medici parlavano sempre di stato vegetativo permanente ed irreversibile, lo ribadivano e lo scrivevano.”**

Si rimane pertanto sconcertati e non si può che sottolineare l'enorme superficialità del decreto che ha sinanco ritenuto “superflua” una consulenza tecnica in persona di Eluana Englaro, tesa alla più approfondita analisi delle sue effettive ed attuali condizioni di salute!

Lo sconcerto si trasforma in assoluta certezza dell'erroneità del provvedimento quando si constata che in esso non vi è una sola parola **su fatti relevantissimi che concernono le condizioni soggettive di Eluana Englaro** che è incapace di nutrirsi da sola, mentre si accoglie la domanda del tutore tesa ad autorizzare la morte della stessa per fame e per sete!

Assolutamente nulla si dice infatti sulla conservata ed autonoma capacità di deglutizione di Eluana Englaro!!! (Vedasi osservazioni del neurologo di chiara fama Prof. Giuliano Dolce, autore di numerosissime pubblicazioni in materia, che ha visitato Eluana Englaro e che si allegano, doc. n. 3).

Assolutamente nulla si dice che Eluana Englaro è stata imboccata per diversi anni!!!

Elementi fondamentali della storia clinica del paziente del tutto trascurati ed ignorati!

Assolutamente nulla si dice che dopo quindici anni trascorsi nel così mal detto Stato Vegetativo Permanente ad Eluana Englaro è ritornato il ciclo mestruale!!!

Eluana Englaro è quindi potenzialmente in grado di generare e viene considerata un vegetale!!!

Non vi è chi non veda l'enorme superficialità e palese negligenza purtroppo tenuti nella fattispecie dalla Corte che, ritenendo addirittura superflua una consulenza tecnica, non ha disposto il benché minimo accertamento ed approfondimento volto ad indagare le effettive ed attuali condizioni di salute di Eluana Englaro ed ha autorizzato il tutore a farla morire di fame e di sete!!!

Solo la semplice ed attuale constatazione, attraverso una normale consulenza tecnica, che Eluana Englaro è in grado di deglutire, fa cadere totalmente l'erroneo presupposto di fatto su cui pretende fondarsi il provvedimento in oggetto che, ovviamente, non si spinge ad impedire che Eluana Englaro per essere nutrita venga imboccata, come tutti i pazienti che non sono in grado di provvedervi da soli.

A tale proposito è appena il caso di osservare che imboccare certi malati è sicuramente faticoso e richiede anche molta attenzione al fine di evitare polmoniti ab ingestis, ma sull'obbligo di doverlo fare, sanzionato sia penalmente, che civilmente, non pare il caso di dover spendere molte parole posto che la sua mancata attuazione concreterebbe all'evidenza il reato di omicidio mediante omissione ex artt. 575-40 c.p.. Ecco tra l'altro spiegata la ragione per la quale Eluana Englaro ed i malati nelle medesime condizioni della stessa vengono più comodamente alimentati attraverso sondini nasogastrici o tubetti direttamente nello stomaco o nell'intestino.

---ooo0ooo---

Se quanto sopra osservato documenta nel merito la grave erroneità in fatto che vizia irrimediabilmente il decreto che ci occupa, assai maggiori sono i vizi più squisitamente di diritto nei quali purtroppo sono incorsi tanto la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 16.10.2007 n. 21748, che il decreto della Corte d'Appello di Milano del 9.7.2008, che ne fanno due provvedimenti letteralmente abnormi privi di giuridica rilevanza.

Entrambi i provvedimenti infatti si caratterizzano per **il tentativo di dare soluzione al bilanciamento** “tra diritti parimenti garantiti dalla Costituzione, quali quello alla autodeterminazione e dignità della persona e quello alla vita”. In particolare la Corte Suprema si è vista investita dal ricorso del tutore di Eluana Englaro che aveva impugnato il precedente decreto della Corte d'Appello di Milano del 16.12.2006, chiedendone la cassazione esattamente sulla soluzione data dalla corte meneghina che in proposito aveva osservato che detto bilanciamento “non può che risolversi a favore del diritto alla vita, ove si osservi la collocazione sistematica (art. 2 Cost.) dello stesso, privilegiata rispetto agli altri (contemplati dagli artt. 13 e 32 Cost.), all'interno della Carta costituzionale, tanto più che, alla luce di disposizioni normative interne e convenzionali, la vita è un bene supremo, non essendo configurabile l'esistenza di un “diritto a morire” (come ha

riconosciuto la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 29 aprile 2002 nel caso P. contro Regno Unito)".

Secondo il tutore ricorrente, la Corte d'Appello di Milano, come riferito nella sentenza della Corte Suprema, **“avrebbe frainteso e travisato completamente il significato da attribuirsi alla indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alla vita.** Il predicare l'indisponibilità del diritto alla vita, a differenza di quel che accade per altri diritti costituzionali e fondamentali, si riallaccia al fatto che, nella mappa del costituzionalismo moderno, esso costituisce un diritto diverso da tutti gli altri: la vita è indispensabile presupposto per il godimento di qualunque libertà dell'uomo e, proprio per questo, non può ammettersi che la persona alieni ad altri la decisione sulla propria sopravvivenza o che il diritto si estingua con la rinuncia. E tuttavia, l'indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alla vita è garantita per evitare che soggetti diversi da quello che deve vivere, il quale potrebbe versare in stato di debolezza e minorità, si arroghino arbitrariamente il diritto di interrompere la vita altrui; **ma sarebbe errato costruire l'indisponibilità della vita in ossequio ad un interesse altrui, pubblico o collettivo, sopraordinato e distinto da quello della persona che vive.**” “Il che - ad avviso del ricorrente - sottolinea come **il diritto alla vita, proprio perché irrinunciabile ed indisponibile, non spetti che al suo titolare e non possa essere trasferito ad altri, che lo costringano a vivere come essi vorrebbero.**” **“La prima garanzia del proprio diritto alla vita risiede nella libertà di autodeterminazione rispetto all'ingerenza altrui”.**

Il tutto in fattispecie di rappresentato accanimento terapeutico con quesiti rivolti alla Corte Suprema “se **la terapia** praticata sul corpo di E.E., **consistente nell'alimentazione e nella idratazione** artificiali mediante sondino nasogastrico, **possa qualificarsi come una forma di accanimento terapeutico**, sull'asserito rilievo che si verserebbe in fattispecie di trattamento invasivo della persona, senza alcun beneficio od utilità per la paziente che

vada oltre il prolungamento forzoso della vita, perchè oggettivamente finalizzato a preservarne una pura funzionalità meccanica e biologica - anche della questione **se ed in che limiti, nella situazione data, possa essere interrotta quella somministrazione**, ove la richiesta al riguardo presentata dal tutore **corrisponda alle opinioni a suo tempo espresse da E.** su situazioni prossime a quella in cui ella stessa è venuta, poi, a trovarsi e, più in generale, **ai di lei convincimenti sul significato della dignità della persona.**”.

La Corte Suprema, pur rispondendo negativamente al quesito posto dal ricorrente, che inoltre chiedeva esplicitamente fosse **il giudice ad ordinare il distacco del sondino nasogastrico** ed affermando che “una pretesa di tal fatta non è configurabile di fronte ad un trattamento sanitario, come quello di specie, che, in sè, **non costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico**, e che rappresenta, piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale, salvo che, nell'imminenza della morte, l'organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze fornite o che sopraggiunga uno stato di intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di alimentazione”, (dal che dovrebbe dedursi logicamente il rigetto del ricorso, stante l'esplicita risposta negativa data dalla Corte al quesito del ricorrente), senza esplicitamente affermarlo, **accetta per l'appunto di effettuare tale bilanciamento tra i diritti di autodeterminazione e di personale considerazione della dignità della vita, garantiti dalla Costituzione, con il supremo diritto alla vita stessa**, accogliendo poi implicitamente la soluzione proposta dal ricorrente secondo il quale, come visto, “sarebbe errato costruire l'indisponibilità della vita in ossequio ad un interesse altrui, pubblico o collettivo, sopraordinato e distinto da quello della persona che vive” ed affermando che “non v'è dubbio che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un

trattamento sanitario”, autorizza il ricorrente ad interrompere l'alimentazione di Eluana Englaro mediante il sondino nasogastrico ed afferma che **“la decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell'autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benchè minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.”**.Con ciò ritenendo di aver affermato un principio di diritto che in realtà tale non è in quanto, purtroppo, si risolve in un provvedimento assolutamente abnorme!!!

NON APPARTIENE INFATTI AL NOSTRO ORDINAMENTO LA FACOLTÀ DI EFFETTUARE IL SUDETTO BILANCIAMENTO DA PARTE DI CHICCHESSIA ED A MAGGIOR RAGIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, QUANDO TALE BILANCIAMENTO TRA I DIRITTI DI AUTODETERMINAZIONE E DI PERSONALE CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DELLA VITA, CON IL SUPREMO DIRITTO ALLA VITA STESSA È GIÀ STATO FATTO E RISOLTO POSITIVAMENTE DALL'ORDINAMENTO CON UN'ESPLICITA ED INSUPERABILE NORMA CONTENUTA NEL CODICE PENALE ALL'ART. 579 CHE, INDISCUTIBILMENTE, FA PREVALERE IL DIRITTO ALLA VITA, CHIARAMENTE INTESO PROPRIO QUALE VALORE SUPREMO

DI INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO DISTINTO DA QUELLO DELLA PERSONA CHE VIVE ED ESPLICITAMENTE CONTRO QUALUNQUE AUTODETERMINAZIONE E PERSONALE CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DELLA VITA, SANCISCE LA PUNIZIONE DELL'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE!!!

Purtroppo, nella fattispecie, la Suprema Corte e la Corte d'Appello di Milano, a causa delle suggestive argomentazioni del ricorrente e delle continue discussioni di molto momento sul tema dell'eutanasia e del testamento biologico, sono cadute vittima del grave abbaglio sopra denunciato, finendo per emettere provvedimenti che si risolvono in autentiche abnormità, ovviamente prive di giuridica rilevanza.

Malauguratamente l'autorità giudiziaria si è lasciata trascinare su un terreno infido, oltre i limiti stabiliti dall'ordinamento stesso, da coloro che tentano di baipassare la suddetta ed inderogabile norma di sbarramento costituita dall'art. 579 c.p., alla ricerca di soluzioni pratiche tese all'introduzione dell'eutanasia e del c.d. testamento biologico che non appartengono, se non nei desideri di alcuni, all'ordinamento italiano.

In effetti la Corte d'Appello di Milano, in questo infelice provvedimento, rendendosi conto che la Corte di Cassazione non aveva esplicitamente motivato l'effettuazione di tale bilanciamento ed il risultato cui era pervenuta in aderenza alle concezioni proposte dal ricorrente, si è preoccupata lei di colmare tale formale lacuna affermando che **“La Suprema Corte ha voluto dunque eliminare ogni possibile fraintendimento, respingendo la contraria concezione che considera il diritto alla salute o alla vita, in certo senso, come un'entità esterna all'uomo, che possa imporsi, in questa sua oggettivata, ipostatizzata autonomia, anche contro e a dispetto della volontà dell'uomo.”** **Esattamente il contrario di ciò che prevede positivamente ed inderogabilmente la legge italiana che considera il supremo diritto alla vita proprio come entità oggettiva e bene pubblico di**

preminente interesse collettivo e che viene tutelato esplicitamente anche contro la diversa volontà di autodeterminazione del soggetto stesso!!!

Ciò la Corte di Cassazione avrebbe fatto, si afferma nel decreto della Corte d'Appello di Milano, facendo ricorso al criterio generale del “**best interest**” (sic!) **che non ci risulta appartenere al nostro ordinamento**. Affermando poi che “la Suprema Corte, infatti, **si preoccupa di chiarire che l'alimentazione forzata non è una forma di accanimento terapeutico, ma richiede al Giudice di rinvio**, prima ancora di accertare se E. avrebbe o meno accettato tale trattamento in particolare, **di valutare piuttosto se, in ragione delle sue concezioni di vita e in ispecie di dignità della vita, lei avrebbe comunque accettato o meno di sopravvivere** in una condizione di totale menomazione fisio - psichica e senza più la possibilità di recuperare le sue funzioni percettive e cognitive.”. **Valutazione e bilanciamento come visto assolutamente inammissibili nel nostro ordinamento**.

Infine, come visto, la Suprema Corte, pur affermando che nella fattispecie non si è in presenza di accanimento terapeutico, al che logicamente avrebbe dovuto seguire il rigetto del ricorso, con una palese contraddizione, posto che tutte le argomentazioni sviluppate nella sua pronuncia facevano riferimento all'accanimento terapeutico, con un salto logico inammissibile e con totale scollamento dalla motivazione stessa, oltre che in evidente violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile che, come noto, non consente al giudice di pronunciarsi oltre il limite della domanda, va ben oltre tale limite ed affermando che l'alimentazione e l'idratazione con sondino nasogastrico costituirebbero trattamento sanitario e nonostante “il coinvolgimento nella vicenda del diritto alla vita come bene supremo” può essere data l'autorizzazione al ricorrente per interrompere detta idratazione ed alimentazione.

Oltre che l'inammissibile contrasto con la richiamata norma del codice di procedura civile, che di per sé avrebbe dovuto imporre da parte del giudice

del rinvio il rigetto dell'istanza del ricorrente, purtroppo l'assunto della Corte Suprema secondo la quale l'idratazione e l'alimentazione erogate attraverso il sondino naso-gastrico costituirebbero un trattamento sanitario, si manifesta assolutamente illogico. **Infatti gli strumenti attraverso i quali si fornisce il nutrimento non trasformano l'alimentazione stessa in trattamento sanitario.** L'alimentazione e l'idratazione sono e restano quello che sono e cioè l'indispensabile fonte energetica per gli organismi viventi e nulla hanno a che vedere con i trattamenti sanitari con i quali non possono mai confondersi, senza venir meno al principio di logicità.

Lo vogliamo ripetere **GLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI SI EROGA IL NUTRIMENTO, DAL BIBERON AL SONDINO NASOGASTRICO, NON TRASFORMANO IL NUTRIMENTO STESSO IN CIÒ CHE NON È, IN UN TRATTAMENTO SANITARIO O IN QUALUNQUE ALTRA COSA, A MENO DI VOLER RINUNCIARE AL PRINCIPIO DI LOGICITÀ ED INGENERARE TOTALE CONFUSIONE NELLA LINGUA E NEI SIGNIFICATI TERMINOLOGICI DELLE PAROLE.**

Purtroppo la Suprema Corte, a causa dei richiamati condizionamenti, e nel tentativo di motivare il suo inammissibile assunto arriva ad affermare che la "siffatta qualificazione" "si allinea agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, la quale ricomprende il prelievo ematico - anch'esso "pratica medica di ordinaria amministrazione" - tra le misure di "restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perchè la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo" (sentenza n. 238 del 1996).", che evidentemente nulla ha a che vedere con l'alimentazione e l'idratazione.

---ooo0ooo---

Ora, risolvendosi le due pronunce emesse in un'inammissibile autorizzazione a commettere il delitto previsto e punito dall'art. 579 del codice penale,

costituiscono all'evidenza provvedimenti abnormi assolutamente privi di giuridica rilevanza. I competenti organi sono pertanto tenuti a vigilare e ad impedire che tale delitto si commetta, mentre assai opportuna appare comunque un'istanza di questa Procura Generale rivolta alla Corte d'Appello di Milano affinché, anche formalmente, sia revocato il decreto in parola ponendo così fine ad un'infelice vicenda giudiziaria.

Tradate, li 28.1.2009

Dott. Piero Pirovano Dott. Paolo Gulisano Avv. Alcide Maria Nicoli

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal line. From left to right, the signatures correspond to the names listed above: Piero Pirovano, Paolo Gulisano, and Alcide Maria Nicoli. The signatures are fluid and cursive.